



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1427**

Prot. n. 253/11cdz

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Ulteriori indicazioni e precisazioni per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli interventi per la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile, di cui all'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, e delle misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti, di cui all'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 medesima e approvazione di nuova modulistica da utilizzare da parte dei comuni. Prot. n. 253/11cdz

Il giorno **01 Luglio 2011** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI

Assenti:

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
FRANCO PANIZZA

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con l'articolo 1 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, con il quale è stato modificato l'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, sono state previste misure specifiche per favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, introducendo standard minimi di scomputo dagli indici edilizi previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, nonché premi volumetrici per gli edifici che presentano livelli di prestazione energetica superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione del Capo I del Titolo IV della predetta legge provinciale n. 1 del 2008, approvato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.. L'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 prevede altresì una misura straordinaria di agevolazione per la riqualificazione architettonica degli edifici esistenti.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010 sono state approvate le disposizioni di attuazione delle norme sopra richiamate.

Con il presente provvedimento si intendono integrare le disposizioni di cui alla citata deliberazione n. 1531 del 2010 al fine di fornire precisazioni sull'applicazione delle misure previste dalle leggi richiamate in seguito alle richieste di chiarimenti pervenute sia dai comuni che da soggetti privati.

Per quanto concerne le misure previste dall'articolo 86 di incentivazione mediante incrementi volumetrici, si ribadisce, in primo luogo, che le predette disposizioni di legge e le relative disposizioni attuative stabilite con la deliberazione n. 1531 del 25 giugno 2010 e con il presente provvedimento non richiedono alcun provvedimento attuativo, integrativo o di specificazione da parte dei comuni, essendo direttamente applicabili. Sono pertanto da ritenersi illegittime eventuali disposizioni o comportamenti dei comuni diretti a sospendere le domande di concessione edilizia o DIA, in attesa dell'adozione di provvedimenti attuativi comunali. Qualora gli incrementi volumetrici interessino edifici soggetti alla disciplina in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze, di cui all'articolo 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 ed al corrispondente articolo 57 della legge urbanistica provinciale vigente n. 1 del 2008, resta ferma l'applicazione dei vincoli e degli obblighi previsti dalla citata disciplina anche ai predetti incrementi volumetrici.

Si precisa altresì che per le richieste concernenti gli incrementi volumetrici rimangono ferme le attribuzioni delle commissioni edilizie in merito alla valutazione della compatibilità degli interventi con il contesto in cui sono inseriti, secondo la prassi ordinaria. La valutazione della commissione edilizia non potrà tuttavia essere incentrata sulla mera conformità urbanistica del progetto in quanto, per espressa previsione di legge, l'incremento volumetrico può essere riconosciuto anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

Per quanto riguarda la previsione dell'articolo 86, comma 3, lettera b), che richiede "*il rispetto delle norme in materia di distanze*", si precisa che la disposizione deve intendersi riferita al rispetto delle distanze minime stabilite dalle disposizioni dei piani regolatori generali in tale materia.

Tenuto conto dei problemi emersi nella prima fase applicativa della deliberazione n. 1531 del 2010, si dispongono le seguenti modifiche alla deliberazione medesima:

- a) alle premessa sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) nell'ottavo capoverso, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) nuovi edifici e riqualificazioni energetiche complessive;"
 - 2) il nono capoverso è sostituito dal seguente, "Per riqualificazione energetica complessiva si intende l'esecuzione di una serie di interventi in grado di elevare la prestazione energetica dell'edificio ovvero di corpi di fabbrica funzionalmente autonomi dello stesso edificio alle classi di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento, fermo restando che gli incrementi volumetrici si applicano solo ai progetti che prevedano la riqualificazione dell'intero edificio ovvero dell'intero corpo di fabbrica funzionalmente autonomo dello stesso edificio, indipendentemente dalla qualificazione dell'intervento sotto il profilo edilizio ai sensi dell'articolo 99 della legge urbanistica provinciale, essendo conseguentemente esclusi gli interventi riguardanti solo alcune unità immobiliari.";
 - 3) il decimo capoverso è sostituito dal seguente:

"Si precisa che per i fini di cui alla presente deliberazione si fa riferimento alla classe energetica dell'intero edificio ovvero dell'intero corpo di fabbrica funzionalmente autonomo dello stesso edificio, determinata come media della classe energetica delle singole unità immobiliari. A tal fine negli elaborati tecnici richiesti per il calcolo della prestazione energetica da allegare alla domanda di concessione edilizia o alla denuncia d'inizio di attività, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento sulla certificazione energetica (decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.), la somma dei prodotti della prestazione per la superficie delle singole unità immobiliari sarà divisa dalla somma delle superfici utili riscaldate, come risulta dallo schema esemplificativo riportato nell'Allegato 2 alla presente deliberazione. Ai predetti fini, per superficie utile riscaldata si intende la superficie utile netta di un edificio relativa agli ambienti riscaldati. Il valore derivante da questa operazione costituisce la classe energetica media dell'intero edificio. La classe media sarà attestata a conclusione dei lavori, anche per le verifiche comunali concernenti la presenza dei requisiti prescritti, dal certificatore abilitato a rilasciare l'attestazione energetica delle singole unità immobiliari, ai sensi del richiamato regolamento sulla certificazione energetica.";
 - 4) dopo il diciottesimo capoverso, sono aggiunti i seguenti:

"Per la determinazione del volume residenziale di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 15, si fa riferimento al volume degli alloggi comprensivi degli accessori (W.C., ripostigli, disimpegno, ecc.), dei vani scala, delle cantine, dei depositi, delle autorimesse ed in generale di tutti gli accessori pertinenziali alla parte residenziale.

La ricostruzione su lotto diverso da quello originario previsto dal comma 2 dell'articolo 15, fermo restando il vincolo della medesima destinazione di zona, deve riguardare, di norma, lotti contigui. In via eccezionale lo spostamento su lotti non contigui può formare oggetto di parere favorevole da parte del comune qualora assuma valore compensativo ai fini del perseguimento di rilevanti interessi di riqualificazione dell'area ove è localizzato l'edificio esistente."

b) nel dispositivo, al numero 4) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) a varianti a concessioni edilizie e denunce di inizio di attività, presentate dopo la data di cui alla lettera a). In caso di incrementi volumetrici, la variante deve prevedere il passaggio ad una categoria energetica superiore a quella obbligatoria prevista dalla tabella riportata nell’Allegato B del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.. Se il progetto originariamente autorizzato prevede già una classe energetica superiore a quella obbligatoria, il premio volumetrico è riconosciuto nella misura pari alla differenza fra la percentuale prevista per la categoria energetica obbligatoria e quella raggiunta con la variante;”;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) per le varianti di cui alla precedente lettera b) possono essere riconosciuti solamente gli incrementi volumetrici di cui all’articolo 86, comma 3, lettera b), della legge urbanistica provinciale; resta esclusa, pertanto, la possibilità di richiedere retroattivamente la riduzione del contributo di concessione già pagato mediante la sua restituzione, parziale o totale, da parte del comune, ai sensi del comma 3, lettera c), del medesimo articolo 86.”

c) all’Allegato 1 sono apportate e seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo, dopo le parole “I presenti criteri si applicano agli interventi su edifici esistenti” sono introdotte le seguenti: “con esclusione degli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo”;

2) nel capoverso relativo allo scomputo delle “murature perimetrali”, dopo le parole “le parti eccedenti i 30 cm di spessore convenzionale” sono inserite le seguenti: “ovvero la parte eccedente il muro perimetrale nel caso di edifici esistenti”;

3) il quinto capoverso, relativo alle costruzioni in legno, è sostituito dal seguente:

“Nel caso di interventi in legno realizzati mediante l’utilizzo di materiale certificato secondo schemi riconosciuti di gestione forestale sostenibile C.o.C. – Chain of Custody - FSC o PEFC, lo scomputo è effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- per le pareti perimetrali lo scomputo è riconosciuto, a prescindere dallo spessore delle pareti, in misura pari a 20 cm convenzionali, elevabili a 25 cm convenzionali nel caso di utilizzo esclusivo di materiali isolanti naturali e riciclabili esenti da prodotti di sintesi chimica e da fibre potenzialmente dannose o sospette tali secondo lo stato della scienza. Le pareti perimetrali devono essere realizzate secondo la tecnica tradizionale (ad esempio costruzione a pannello, blockbau o telaio). Lo scomputo si applica all’intero edificio e solo a condizione che sia realizzato in legno almeno i 2/3 dello sviluppo superficiale di facciata del medesimo, indipendentemente dal materiale utilizzato per la restante parte di edificio. I serramenti inseriti nelle facciate concorrono vuoto per pieno al raggiungimento della quota anzidetta solo qualora realizzati in legno certificato.
- per i solai si applica la medesima previsione stabilita nel caso di edifici in muratura;
- per le coperture viene riconosciuto uno scomputo fisso di 10 cm convenzionali a prescindere dall’effettivo spessore della struttura

secondaria (sezione) della copertura (arcareccio). Tale scomputo si applica qualora vengano realizzati in legno l'intera orditura (struttura) primaria - comprese eventuali capriate - la struttura secondaria, il perlinato e, se realizzato, il tavolato. Inoltre non è computata fino ad un massimo di 30 cm la parte oltre l'estradosso della struttura secondaria della copertura per motivi di isolamento termico.

Gli scomputi di cui sopra sono riconosciuti per ciascuno dei punti descritti (pareti perimetrali, solai o coperture) ancorché realizzati singolarmente; le opere che riguardano i volumi realizzati in conseguenza all'applicazione degli scomputi relativa ai solai e le coperture devono garantire unitarietà architettonica degli interventi.

Le pareti perimetrali, i solai o le coperture sono riconosciuti come realizzati in legno certificato FSC o PEFC qualora almeno l'80% del legname utilizzato per la loro realizzazione risulti certificato secondo le disposizioni riferite alle catene di custodia (C.o.C – Chain of Custody) PEFC o FSC.

L'impegno ad utilizzare materiale certificato deve essere dichiarato contestualmente alla domanda di concessione o alla presentazione di denuncia di inizio di attività relativa all'intervento e deve essere confermato, a fine lavori, con la produzione all'Amministrazione di specifica attestazione redatta da un tecnico abilitato comprovante il rispetto dei requisiti innanzi citati.”;

- 4) dopo il quinto capoverso è introdotto il seguente:
“Se lo scomputo comporta il superamento dell'altezza massima prevista dal piano regolatore per l'area interessata, ai fini della determinazione delle distanze si considera l'altezza reale dell'edificio al lordo degli scomputi.”;
 - 5) nell'ultimo periodo, dopo le parole “edifici esistenti” sono introdotte le seguenti: “alla data di adozione del presente provvedimento”;
- d) all'Allegato 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo capoverso, dopo le parole “soggetti a restauro e risanamento conservativo.” è aggiunto il seguente periodo: “Si precisa in particolare che, secondo quanto precisato nell'Allegato A del citato regolamento sulla certificazione energetica, l'Allegato B al medesimo regolamento, che considera i valori in kWh/mq, trova applicazione diretta per gli edifici con destinazione residenziale, alberghiera ed extra-alberghiera; per gli edifici con destinazione diversa la classe energetica di cui all'Allegato B è ricavata dalla Tabella 4 dell'Allegato A, che considera i valori in kWh/m³.”;
 - 2) nella prima tabella esemplificativa, le parole “NUOVO EDIFICIO” sono sostituite dalle seguenti: “INDICE EDILIZIO MASSIMO”;
 - 3) dopo le tabelle esemplificative sono introdotti i seguenti capoversi:
“Per i comuni che utilizzano l'indice edilizio della superficie lorda in luogo dell'indice volumetrico, ai fini della trasformazione della premialità volumetrica in superficie secondo quanto previsto in calce alla Tabella di questo Allegato, si fa riferimento alla definizione di Superficie utile lorda di cui all'articolo 2, comma 2, lettera j), dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali.
Per i comuni i cui strumenti urbanistici prevedono un criterio di calcolo degli indici edilizi al netto delle strutture orizzontali (solai e coperture) e

verticali (murature perimetrali e vani scala), gli scaglioni e gli incrementi volumetrici previsti dalla tabella sono calcolati sulla base del medesimo criterio di calcolo dell'indice edilizio netto predetto e non si applica lo scomputo di cui all'articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale.”;

- 4) nel quarto periodo sono aggiunte le seguenti parole: “La percentuale di incremento volumetrico è calcolata facendo riferimento agli indici edilizi massimi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali anche nel caso di edifici esistenti che superano i predetti indici massimi.”;
- 5) il sesto periodo è sostituito dal seguente:
“In caso di piani attuativi ovvero concessioni edilizie concernenti progetti unitari che interessano una pluralità di edifici da realizzare sullo stesso lotto, anche in tempi diversi, gli incrementi volumetrici sono riferiti a ogni singolo edificio; a tal fine si considerano singoli anche gli edifici che condividono la presenza di locali interrati accessori comuni. Gli incrementi possono essere utilizzati anche mediante concentrazione su uno o più edifici ricompresi nel piano attuativo o nel progetto unitario.”;
- 6) la Tabella degli incrementi volumetrici è sostituita da quella allegata al presente provvedimento (Allegato 1).

Per quanto concerne la deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, il relatore fa presente che l'articolo 3 dell'Allegato 1 ha previsto il termine di diciotto mesi per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni alle definizioni di cui al predetto Allegato, recependo la richiesta di modifica del Consiglio delle autonomie locali, di cui al parere rilasciato in data 24 giugno 2010, prot. n. 510, rispetto al termine originariamente stabilito in sei mesi dalla proposta di deliberazione sottoposta al parere del Consiglio. Nel corso di alcuni incontri successivi al rilascio del predetto parere è stata evidenziata l'opportunità di uniformare ad un anno il termine per il predetto adeguamento degli strumenti di pianificazione dei comuni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 13 dell'Allegato 2, in materia di distanze, della medesima proposta di deliberazione. Con parere di data 30 agosto 2010, prot. n. 1233 il Consiglio delle autonomie locali si è espresso favorevolmente ai fini della riduzione ad un anno del termine di adeguamento alle disposizioni dell'Allegato 1. Peraltro non è stato possibile tenere conto di tale parere in tempo utile al fine di adeguare il testo della deliberazione già prenotata per la seduta del 3 settembre 2010. Si propone pertanto di provvedere con il presente provvedimento alla modifica del termine previsto dal citato articolo 3 dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale da diciotto mesi ad un anno, in considerazione del parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali.

Considerato che la Giunta provinciale deve disporre di adeguate informazioni in merito all'attuazione delle misure di incentivazione previste dall'articolo 86 della legge urbanistica provinciale e dall'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010, i comuni provvedono a comunicare periodicamente al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, sulla base di una scheda che sarà trasmessa ai comuni medesimi con apposita circolare, i dati concernenti il rilascio dei relativi titoli edilizi.

Si rendono altresì necessarie le seguenti modificazioni urgenti alla citata deliberazione n. 2023 del 2010 per porre rimedio ad alcune incongruenze ed imprecisioni contenute nella stessa:

- a) nell'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) all'articolo 2, comma 1, lettera f), nel secondo periodo le parole "fino al 20 per cento del perimetro e con massimo di 6 metri complessivi" sono soppresse;
 - 2) all'articolo 2, comma 2, nel primo periodo della lettera g), le parole "o catastale" sono soppresse;
 - 3) all'articolo 3, comma 1, le parole "termine massimo di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "termine massimo di un anno" e all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e quindi la possibilità da parte dei comuni di chiarire ed integrare, nell'ambito della specifica disciplina di zona, le più generali definizioni di cui all'articolo 2 ai fini del calcolo degli indici urbanistici ed edilizi.";
- b) nell'Allegato 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Non si considerano frontistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra i rispettivi piani di spiccato superiore all'altezza massima ammessa dal piano regolatore generale."
 - b) al comma 4, le parole "di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2";
 - 2) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica l'articolo 7 bis.";
 - 3) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera a), le parole "per l'ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'ampliamento laterale di edifici esistenti";
 - b) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c bis) per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica l'articolo 7 bis.";
 - 4) dopo l'articolo 7 è introdotto il seguente:

"Art. 7 bis – *Distanze da applicare per gli interventi di demolizione e ricostruzione*

1. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposizioni:

 - a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A (centro storico), è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo. Nelle altre zone, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le

- disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;
- b) in caso di ricostruzione all'interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell'altezza reale dell'edificio preesistente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1;
 - c) in caso di ricostruzione all'interno del sedime, ma con un'altezza superiore rispetto a quella dell'edificio preesistente, la parte di edificio che supera l'altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione parziale, in quanto ammessi dagli strumenti di pianificazione territoriale.”;
- 5) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'alinea del comma 2, è sostituito dal seguente “2. Distanze dai confini diverse da quelle di cui al comma 1 sono ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi:”;;
 - b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“a) interventi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, nonché di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) e all'articolo 7 bis, comma 1, lettere b) e c).;”;
 - c) nell'Allegato 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Un titolo di possesso o detenzione dei parcheggi diverso dalla proprietà può essere ammesso dal comune, con esclusione degli immobili con destinazione residenziale, previa presentazione da parte dell'interessato di una dichiarazione unilaterale di impegno alla cessazione dell'attività in caso del venire meno, per qualsiasi causa, della disponibilità del parcheggio a servizio dell'unità cui si riferisce. Rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge urbanistica provinciale e dalle relative disposizioni di attuazione.”;
 - 2) all'articolo 9, dopo il comma 5, è introdotto il seguente:
“5 bis. Nel rispetto delle procedure di cui al comma 5, il comune può autorizzare in via eccezionale la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti per interventi che per la loro realizzazione richiedono l'utilizzazione, in tutto o in parte, dei predetti spazi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) gli interventi devono essere finalizzati ad assicurare una migliore funzionalità degli edifici esistenti;
 - b) gli interventi devono rivestire particolare rilevanza per la comunità locale;
 - c) siano adeguatamente evidenziate nella relazione tecnica allegata alla richiesta di titolo edilizio le ragioni che richiedono la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti per la realizzazione degli interventi;
 - d) sia applicata la monetizzazione secondo quanto previsto dal comma 4.”;
 - 3) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

- “5. In presenza di specifici interventi ovvero di categorie di interventi che assumono particolare rilevanza per la comunità locale, la cui realizzazione può risultare eccessivamente onerosa per effetto del pagamento della somma di cui al comma 4 rispetto alle finalità di interesse collettivo perseguite, per i predetti interventi è fatta salva la facoltà del consiglio comunale, previa autorizzazione della Giunta provinciale, di prevedere, motivatamente, l'esenzione dal pagamento della somma medesima.”;
- b) nella lettera c) del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: “a tal fine si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2 e 4 del citato articolo 117;”
- 4) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- “1. Le dotazioni minime di parcheggio per gli impianti di risalita richieste nel caso di nuovi impianti di arroccamento, di sostituzione di quelli esistenti ovvero di ampliamento di piste esistenti e di realizzazione di nuove, debbono essere distribuite sugli arroccamenti con accesso automobilistico, tenuto conto della potenzialità dei singoli impianti e calcolate sulla capacità complessiva del sistema su base minima di cinquanta sciatori per ettaro di pista, ovvero tenuto conto della potenzialità degli impianti qualora non esistano piste da sci, considerando per i nuovi impianti un minimo di 100 posti auto per ogni singolo impianto di arroccamento.”;
- b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il secondo periodo è sostituito dal seguente:
- “Ai fini del rispetto delle quantità minime di parcheggi richieste per le diverse attività, tenuto conto della natura di servizio pubblico degli impianti di risalita, il piano integrato di intervento provvede a determinare il numero di parcheggi necessari secondo quanto previsto dal comma 1, tenendo conto dei periodi di punta massima di utilizzazione degli impianti, ad individuare le modalità per soddisfare lo standard richiesto facendo ricorso a parcheggi pubblici esistenti purché siano localizzati in modo da garantire un idoneo accesso all'impianto, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, di questo Allegato, nonché a stabilire la realizzazione, in quanto necessaria, di parcheggi da parte dei soggetti privati, privilegiando il razionale utilizzo di parcheggi esistenti per limitare il consumo di territorio.”;
- 2) nel quarto periodo, dopo le parole “ strutture provinciali competenti in materia di” sono introdotte le seguenti: “impianti a fune”;
- 5) all'articolo 16, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
- “4. In caso di parcheggi all'aperto si applicano le disposizioni di cui al comma 3 con esclusione della dimensione minima della corsia di manovra in caso di parcheggio a spina di pesce che è stabilita in m 5,00.”;

- 6) nella Tabella C sono cancellati i comuni di Bezzeca, Bleggio Inferiore, Concei, Lomaso, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto e nelle Zone B sono inseriti i comuni di Comano Terme e Ledro;
- d) nell'Allegato 4, al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole "impatto igienico-sanitario delle opere medesime" sono introdotte le seguenti: "con specifico riferimento al piano cimiteriale di cui al regolamento di polizia mortuaria nonché";
- e) nell'Allegato 5, all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 3, secondo periodo, le parole "l'uso di materiali, colori e particolari costruttivi" sono sostituite dalle seguenti: "l'uso di materiali e colori";
 - 2) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) le modifiche alle forature (nuovi fori, variazioni di tipologia, modifiche delle dimensioni e variazione della posizione) che interferiscono in modo significativo con eventuali assi di simmetria, allineamenti o vincoli compositivi;"
- f) nell'Allegato 6, l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 – Norme finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dei comuni. Le disposizioni di cui all'articolo 4 sono immediatamente applicabili e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dei comuni nel caso di realizzazione di unità residenziali all'interno di edifici produttivi esistenti. Negli altri casi l'eventuale realizzazione di unità residenziali può essere ammessa, nel rispetto dell'articolo 4, solamente mediante espressa previsione del piano regolatore generale da effettuarsi in sede di adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale comunale alle disposizioni di questa deliberazione contestualmente alla prima variante al piano regolatore adottata successivamente alla sua entrata in vigore, fatte salve le varianti di cui all'articolo 6 del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale."
- g) all'Allegato 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti periodi: "Gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella di cui al periodo precedente possono formare oggetto di interventi di recupero per garantirne la funzionalità, anche con ampliamenti nel limite del 20 per cento della volumetria esistente, ivi compresi i cambi di destinazione d'uso per lo svolgimento di attività ammesse ai sensi di questo Allegato; rimane ferma l'eventuale applicazione della disciplina in materia di deroghe urbanistiche. Per le strutture ricettive esistenti possono essere ammessi limitati incrementi di ricettività; per le attività compatibili di cui al primo periodo sono ammesse limitate possibilità ricettive. Gli incrementi di ricettività esistente superiori al 20 per cento e gli interventi diretti a prevedere nuova ricettività sono soggetti alle procedure autorizzative di cui al comma 4.";
 - 2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 – Norme finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 e quelle di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5 di questo allegato sono immediatamente applicabili

e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dei comuni. Gli incrementi di ricettività esistente di cui al comma 1 dell'articolo 2 superiori al 50 per cento nonché la realizzazione di nuove strutture di cui al comma 2 dell'articolo 2 e è subordinata a specifica previsione del piano regolatore generale.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale alle disposizioni di questo allegato contestualmente alla prima variante al piano regolatore adottata successivamente alla loro entrata in vigore, fatte salve le varianti di cui all'articolo 6 del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale.”

Per quanto concerne la deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010, sono disposte le seguenti modificazioni;

- a) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 4, le parole “in sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “in quarantacinque giorni”;
 - 2) dopo il comma 6, è introdotto il seguente:

“6 bis. Fermo restando il termine di 10 giorni per il controllo della documentazione, il termine per il rilascio della concessione edilizia asseverata di cui all'articolo 102, comma 3 bis, della legge urbanistica provinciale è pari a 30 giorni, elevabile a 45 giorni nel caso di progetti di particolare complessità e rilevanza, corrispondente alla metà del termine stabilito dal comma 1 per la pronuncia del comune, considerato che l'interessato deve produrre unitamente alla domanda sia la documentazione essenziale che quella ulteriore.”;
- b) all'Allegato 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) dopo il terzo periodo, è introdotto il seguente:

“L'interessato può attestare o richiedere un certificato di agibilità parziale relativamente a porzioni di edificio caratterizzate da autonomia funzionale rispetto alle opere non ancora realizzate, purché siano osservate le seguenti condizioni:

 - a) le porzioni di fabbricato interessate siano pienamente utilizzabili, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
 - b) siano rispettate le norme in materia di barriere architettoniche;
 - c) siano realizzate completamente le eventuali opere di urbanizzazione richieste;
 - d) siano realizzati e fruibili i parcheggi corrispondenti allo standard richiesto per la porzione di fabbricato interessata;
 - e) siano eseguite le finiture esterne e la tinteggiatura della facciate al fine di assicurare un adeguato decoro architettonico.”;
 - 2) nella parte relativa alla documentazione da presentare per i fini di cui al comma 8 dell'articolo 103 bis, il numero 3) è sostituito dal seguente:

“3) certificazioni in materia di collaudo statico, salva la presentazione di una dichiarazione del tecnico abilitato sulla non necessità del collaudo nei casi non contemplati dalle previsioni normative sotto richiamate:

- a) dichiarazione di idoneità statica redatta da un tecnico abilitato per gli interventi realizzati ante 19 aprile 1940 (data di entrata in vigore del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229);
- b) certificato di collaudo così come individuato dal regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 per gli interventi realizzati tra il 19 aprile 1940 e il 5 gennaio 1972 (data di entrata in vigore della legge 5 novembre 1971, n. 1086) o, in alternativa, dichiarazione di idoneità statica redatta da un tecnico abilitato;
- c) certificato di collaudo secondo i parametri dettati dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 per gli interventi realizzati tra il 5 gennaio 1972 e il 5 marzo 2008 (data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008);
- d) per gli interventi realizzati dopo il 5 marzo 2008 si applicano le disposizioni recate dal DM 14 gennaio 2008 a seconda della tipologia degli interventi.”;

Con l'occasione si propone altresì di approvare, a completamento della modulistica e della relativa documentazione approvata con deliberazione n. 2019 del 3 settembre 2010, i seguenti modelli, riportati in allegato quale parte integrante della presente deliberazione, che i comuni dovranno utilizzare quali modelli unici, in coerenza con quanto previsto per la modulistica relativa alla concessione edilizia e alla denuncia d'inizio di attività:

- comunicazione per manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a bis), della legge urbanistica provinciale;
- comunicazione per pannelli solari e fotovoltaici in aree non soggette a tutela, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera g), della legge urbanistica provinciale e agli articoli 30 e 31 del relativo regolamento di attuazione;
- domanda di concessione in sanatoria, di cui all'articolo 135 della legge urbanistica provinciale;
- domanda di provvedimento in sanatoria, di cui all'articolo 134, comma 5, della legge urbanistica provinciale;
- domanda per il rilascio del parere per la demolizione e ricostruzione in deroga di cui all'articolo 121, comma 3, della legge urbanistica provinciale, e relativa documentazione.
- certificato finale sulla regolare esecuzione delle opere, di cui all'articolo 106, comma 7, della legge urbanistica provinciale.

Per quanto concerne le procedure di adeguamento della modulistica approvata con la citata deliberazione n. 2019 del 2010 e con il presente provvedimento, ai sensi degli articoli 101, comma 2, 102, comma 3, 103 bis e 106, comma 1, della legge urbanistica provinciale, si dispone che non richiedono la formale approvazione con deliberazione della Giunta provinciale i meri adeguamenti obbligatori di carattere tecnico dovuti all'entrata in vigore di nuove disposizioni nonché quelli aventi carattere di semplici rettifiche di carattere grafico o comunque non sostanziale. I predetti aggiornamenti saranno pubblicati sul sito web del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e su quello del Consorzio dei comuni trentini a seguito di debita comunicazione alle amministrazioni interessate .

Infine, in merito a quanto previsto dall'articolo 106, comma 3, della legge urbanistica provinciale, come modificato con l'articolo 65 della legge provinciale 27

dicembre 2010, n. 27, che consente l'inizio dei lavori il giorno successivo alla presentazione della DIA per l'installazione di pannelli solari negli edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e del patrimonio edilizio tradizionale qualora siano stati acquisiti i pareri favorevoli degli organi competenti previsti dalle disposizioni regolamentari in materia, si precisa che la nuova norma è direttamente applicabile e quindi non richiede disposizioni di attuazione da parte dei comuni e prevale comunque su eventuali diverse disposizioni comunali. Si precisa altresì che fra i pareri degli organi competenti sono comprese le eventuali autorizzazioni paesaggistiche richieste dalle norme provinciali in materia per gli interventi sui predetti edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e del patrimonio edilizio tradizionale.

Per quanto concerne la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 del 5 maggio 2006 in materia di distanze di rispetto stradale, ancora vigente in attesa dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 64 della l.p. 1/2008, si rende opportuno effettuare la seguente modifica all'articolo 6 della parte normativa, aggiungendo al comma 6 la seguente lettera:

“c) la realizzazione di opere per l'eliminazione delle barrire architettoniche, ai sensi dell'articolo 113 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1.”

Con deliberazione n. 4/2011 di data 11 maggio 2011 la Commissione urbanistica provinciale ha espresso il proprio parere favorevole per le materie per le quali è richiesta una valutazione consultiva alla commissione medesima.

Sui contenuti del presente provvedimento con nota di data 13 giugno 2011, prot. n. 355951 del Presidente della Provincia è stato richiesto il parere al Consiglio delle autonomie locali il quale, con nota di data 27 giugno 2011, prot. n. 644, ha espresso parere favorevole con osservazioni. Le osservazioni predette sono state recepite nel presente provvedimento, salvo che per la richiesta di prevedere un limite di tolleranza in campo edilizio rispetto alle difformità progettuali, in quanto tale materia richiede una disciplina di carattere legislativo e comunque richiede un approfondimento per non creare sovrapposizioni alla disciplina in materia di varianti in corso d'opera già prevista dall'articolo 107 della l.p. 1/2008.

Ciò premesso,

la Giunta provinciale

- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- vista la legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4;
- vista la propria deliberazione n. 1531 del 25 giugno 2010;
- vista la propria deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010;
- vista la propria deliberazione n. 2019 del 3 settembre 2010;

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le precisazioni e le modifiche riportate in premessa, per i motivi ivi esposti, ai fini dell'applicazione delle misure di incentivazione dell'edilizia sostenibile previste dall'articolo 86 della legge urbanistica

- provinciale 4 marzo 2008, n. 1, nonché degli interventi di cui all'articolo 15 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti, ad integrazione di quanto previsto dalla propria deliberazione n. 1531 del 25 giugno 2010;
- 2) di modificare le proprie deliberazioni n. 890 del 5 maggio 2006, n. 2019 del 3 settembre 2010 e n. 2023 del 3 settembre 2010, per i motivi e secondo quanto disposto in premessa;
 - 3) di approvare, a completamento della modulistica e della relativa documentazione approvata con deliberazione n. 2019 del 3 settembre 2010, i seguenti ulteriori modelli, che i comuni dovranno utilizzare quali modelli unici, in coerenza con quanto previsto per la modulistica relativa alla concessione edilizia e alla denuncia d'inizio di attività a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione:
 - comunicazione per manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a bis), della legge urbanistica provinciale;
 - comunicazione per pannelli solari e fotovoltaici in aree non soggette a tutela, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera g), della legge urbanistica provinciale e agli articoli 30 e 31 del relativo regolamento di attuazione;
 - domanda di concessione in sanatoria, di cui all'articolo 135 della legge urbanistica provinciale;
 - domanda di provvedimento in sanatoria, di cui all'articolo 134, comma 5, della legge urbanistica provinciale;
 - domanda per il rilascio del parere per la demolizione e ricostruzione in deroga di cui all'articolo 121, comma 3, della legge urbanistica provinciale, e relativa documentazione.
 - certificato finale sulla regolare esecuzione delle opere, di cui all'articolo 106, comma 7, della legge urbanistica provinciale;
 - 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione disponendo altresì che le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal giorno successivo alla predetta pubblicazione.

PGM